



E' impressionante il coro convinto dei NO al prossimo referendum sul cosiddetto "taglio dei parlamentari" promosso dai "grillini". Le ragioni del NO sono ora spiegate da ben 183 costituzionalisti, professori universitari e avvocati, che hanno firmato un documento pubblico per spiegare le loro ragioni. Il documento, che i promotori tengono a precisare "scaturisce da un'iniziativa autonoma e totalmente indipendente", è stato frutto "di un lavoro immane. Per molti osservatori la riforma



della Costituzione con il prossimo referendum è pericolosa, senza una contemporanea legge elettorale proporzionale. La Costituzione sarebbe dunque in balia di una legge ordinaria, che per di più ancora non c'è. Si può approvare una riforma del genere? "Non può trascurarsi, - confermano i 183 -, lo squilibrio che si verrebbe a determinare qualora, entrata in vigore la modifica costituzionale, non si avesse anche una modifica della disciplina elettorale, con essa coerente, tale da assicurare – nei limiti del possibile – la rappresentatività delle Camere e, allo stesso tempo, agevolare la formazione di una maggioranza (sia pur relativamente) stabile di governo". Se da un lato, "la materia costituzionale non può essere svilita fino a diventare argomento di mera propaganda elettorale", nel merito, "il taglio lineare prodotto dalla revisione incide sulla rappresentatività delle Camere e crea problemi al funzionamento dell'apparato statale", si legge nel testo. Il documento, promosso da Alessandro Morelli, Fiammetta Salmoni, Michele Della Morte, Marina Calamo Specchia e Vincenzo Casamassima, dettaglia in cinque punti le ragioni tecniche per le quali è necessario opporsi alla riforma, "illustrando i rischi per i principi fondamentali della Costituzione che la revisione comporta". Revisione che "sembra essere espressione di un intento 'punitivo' nei confronti dei parlamentari – visti come esponenti di una 'casta' parassitaria da combattere con ogni mezzo" – ed "è il segno di una diffusa confusione del problema della la qualità dei rappresentanti con il ruolo stesso dell'istituzione

rappresentativa". Tra le adesioni, negli atenei da Nord a Sud, si segnalano il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuseppe Tesaurò, e i professori emeriti Giuseppe Ugo Rescigno, Gianni Ferrara, Paolo Caretti, Pasquale Costanzo, Antonio D'Atena, Alfonso Di Giovine, Silvio Gambino, Aldo Loiodice, Antonio Ruggeri, Michele Scudiero, Luigi Ventura, Massimo Villone. Ecco l'appello integrale e i 183 firmatari: per "Le ragioni del nostro NO al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, le sottoscritte e i sottoscritti, docenti, studiosi e studiosi di diritto costituzionale, intendono spiegare le ragioni tecniche per le quali si oppongono alla riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, illustrando i rischi per i principi fondamentali della Costituzione che la revisione comporta. Si precisa che il presente documento scaturisce da un'iniziativa autonoma e totalmente indipendente sia dal Coordinamento per la democrazia costituzionale (CDC), sia dal Comitato nazionale per il No al taglio del Parlamento, così come da ogni altro ente, organismo e associazione, esprimendo considerazioni frutto esclusivamente dell'elaborazione collettiva dei sottoscrittori. Il testo di legge costituzionale sottoposto alla consultazione referendaria, introducendo una riduzione drastica del numero dei parlamentari (da 945 componenti elettivi delle due Camere si passerebbe a 600), avrebbe un impatto notevole sulla forma di Stato e sulla forma di governo del nostro ordinamento. Tanti motivi inducono a un giudizio negativo sulla riforma: qui si illustrano i principali.

1) La riforma sviscerisce, innanzitutto, il ruolo del Parlamento e ne riduce la rappresentatività, senza offrire vantaggi apprezzabili né sul piano dell'efficienza delle istituzioni democratiche né su quello del risparmio della spesa pubblica. I fautori della riforma adducono, a sostegno del «Sì» al referendum, la riduzione di spesa che la modifica della composizione delle Camere determinerebbe. Si tratta, però, di un argomento inaccettabile non soltanto per l'entità irrisoria dei tagli di cui si parla, ma anche perché gli strumenti democratici basilari (come appunto l'istituzione parlamentare) non possono essere sacrificati o depotenziati in base a mere esigenze di risparmio. La riduzione del numero dei parlamentari non deriverebbe, inoltre, da una riforma ragionata del bicameralismo perfetto (il vigente assetto parlamentare in base al quale le due Camere si trovano nella stessa posizione e svolgono le medesime funzioni). Tale sistema non sarebbe toccato dalla legge costituzionale oggetto del referendum. Spesso si fa riferimento agli esempi di altri Stati ma non può correttamente compararsi il numero dei componenti delle Camere italiane con quello di altre assemblee parlamentari in termini astratti, senza tenere conto del numero degli elettori (e, dunque, del rapporto eletti/elettori). Si trascura, inoltre, che in molti degli ordinamenti assunti come termini di paragone si riscontrano forme di governo e tipi di Stato diversi dai nostri.

2) La riforma presuppone che la rappresentanza nazionale possa essere assorbita nella rappresentanza di altri organi elettivi (Parlamento europeo, Consigli regionali, Consigli comunali, ecc.), contro ogni evidenza storica e contro la giurisprudenza della Corte

costituzionale. I fautori della riforma sostengono ancora che la riduzione del numero dei parlamentari non arrecherebbe alcun danno alle esigenze della rappresentatività perché sarebbero già tanti gli organi elettivi (Parlamento europeo, Consigli regionali, consigli comunali, ecc.) la cui formazione dipenderebbe dal voto dei cittadini. La rappresentanza nazionale, secondo questa tesi, potrebbe trovare un'espressione parcellizzata in altri luoghi istituzionali. A prescindere, però, da ogni altra considerazione sul ruolo e sulle competenze degli organi elettivi richiamati (ad esempio, i Consigli regionali italiani non sono paragonabili ai parlamenti degli Stati membri di una federazione), si può ricordare che la Corte costituzionale ha chiarito che «solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale, la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile». Basta leggere, del resto, le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore statale (e considerare l'interpretazione estensiva che di molte di queste materie ha dato la stessa Corte costituzionale nella sua giurisprudenza) per avere un'idea dell'importanza delle Camere.

3) La riforma riduce in misura sproporzionata e irragionevole la rappresentanza di interi territori. Per quanto riguarda la nuova composizione del Senato, alcune Regioni finirebbero con l'essere sottorappresentate rispetto ad altre. Così, ad esempio, l'Abruzzo, con un milione e trecentomila abitanti, avrebbe diritto a quattro senatori, mentre il Trentino-Alto Adige, con le sue due province autonome e con una popolazione complessiva di un milione di abitanti, avrebbe in tutto sei senatori; e ancora la Liguria, con cinque seggi, avrebbe una rappresentanza al Senato, in sostanza, della sola area genovese.

4) La riforma non eliminerebbe ma, al contrario, aggraverebbe i problemi del bicameralismo perfetto (anche se è spesso presentata dai suoi sostenitori come un intervento volto a raggiungere gli stessi obiettivi di precedenti progetti di riforma, diretti a rendere più efficiente l'istituzione parlamentare). Come si è già detto, l'attuale riforma non introduce alcuna differenziazione tra le due Camere ma si limita semplicemente a ridurre i componenti, il cui elevato numero costituisce una caratteristica del Parlamento e non del bicameralismo perfetto. Tale assetto, in teoria, potrebbe anche essere modificato senza alterare in modo così incisivo il numero dei parlamentari, anche solo per il tramite di una contestuale riforma dei regolamenti parlamentari di Camera e Senato. Al contrario, se si considerano i problemi di rappresentanza di alcuni territori regionali che la riforma comporterebbe, risulta che paradossalmente la legge in questione finirebbe con l'aggravare, anziché ridurre, i problemi del bicameralismo perfetto.

5) La riforma appare ispirata da una logica "punitiva" nei confronti dei parlamentari, confondendo la qualità dei rappresentanti con il ruolo stesso dell'istituzione rappresentativa. La revisione costituzionale sembra essere espressione di un intento "punitivo" nei confronti dei parlamentari – visti come esponenti di una "casta" parassitaria da combattere con ogni mezzo – ed è il segno di una diffusa confusione del problema della qualità dei rappresentanti con il ruolo dell'organo parlamentare. Non è dato riscontrare, tuttavia, un rapporto inversamente

proporzionale tra il numero dei parlamentari e il livello qualitativo degli stessi. Una simile riduzione dei componenti delle Camere penalizzerebbe soltanto la rappresentanza delle minoranze e il pluralismo politico e potrebbe paradossalmente produrre un potenziamento della capacità di controllo dei parlamentari da parte dei leader dei partiti di riferimento, facilitato dal numero ridotto degli stessi componenti delle Camere. Non può trascurarsi, inoltre, lo squilibrio che si verrebbe a determinare qualora, entrata in vigore la modifica costituzionale, non si avesse anche una modifica della disciplina elettorale, con essa coerente, tale da assicurare – nei limiti del possibile – la rappresentatività delle Camere e, allo stesso tempo, agevolare la formazione di una maggioranza (sia pur relativamente) stabile di governo.

È illusorio, in conclusione, pensare alle riforme costituzionali come ad azioni dirette a causare shock a un sistema politico-partitico incapace di autoriformarsi, nella speranza che l'evento traumatico possa innescare reazioni benefiche. Una cattiva riforma non è meglio di nessuna riforma. Semmai è vero il contrario. Respingendo questa riforma perché monca e destabilizzante, ci sarebbe spazio per proposte equilibrate che mantengano intatti i principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale; al contrario sarebbe più difficile mettere in discussione una riforma appena avallata dal corpo elettorale. Occorrono, in definitiva, interventi idonei ad apportare miglioramenti al sistema nel rispetto della democraticità e della rappresentatività delle istituzioni.

Per queste ragioni i sottoscritti voteranno convintamente «NO»!

Promotori:

Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina; Fiammetta Salmoni, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università Telematica degli Studi di Roma Guglielmo Marconi; Michele Della Morte, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise; Marina Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Vincenzo Casamassima, Professore associato di diritto costituzionale, Università del Sannio di Benevento

Firmano (in ordine alfabetico):

1. *Fulvia Abbondante, Ricercatrice di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II*

2. *Ugo Adamo, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

3. *Cristiano Aliberti, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi Roma Tre*

4. *Umberto Allegretti, già Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Firenze*

5. *Carlo Amirante, già Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

6. *Adele Anzon, già Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi Tor Vergata di Roma*

7. *Antonio Arena, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina*

8. *Marco Armanno, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Palermo*

9. *Paolo Armaroli, già Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Genova*

10. *Francesca Bailo, Ricercatrice a tempo determinato. Università degli Studi di Genova*

11. *Enzo Balboni, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università Cattolica di Milano*

12. *Vincenzo Baldini, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

13. *Rosa Basile, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina*

14. *Francesco Saverio Bertolini, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Teramo*

15. *Cristina Bertolino, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi di Torino*

16. *Marco Betzu, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cagliari*

17. *Raffaele Bifulco, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi Luiss Guido Carli*

18. *Felice Blando, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi di Palermo*

19. *Salvatore Bonfiglio, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma Tre*

20. *Monica Bonini, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca*

21. *Andrea Bonomi, Ricercatore a tempo determinato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

22. *Roberto Borrello, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Siena*

23. *Giuditta Brunelli, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università degli Studi di Ferrara*

24. *Fernanda Bruno, già Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".*

25. *Gaetano Bucci, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

26. *Camilla Buzzacchi, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca*

27. *Giulia Caravale, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

28. *Maria Cristina Cabiddu, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Politecnico di Milano*

29. *Mia Caielli, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli studi di Torino*

30. *Marina Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

31. *Quirino Camerlengo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pavia*

32. *Laura Cappuccio, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

33. *Giuliana Giuseppina Carboni, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Sassari*

34. *Paolo Caretti, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze*

35. *Rossana Caridà, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

36. *Sara Carnovali, Dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano*

37. *Vincenzo Casamassima, Professore associato di diritto costituzionale, Università del Sannio di Benevento*

38. *Rino Casella, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Pisa*

39. *Fabrizio Cassella, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino*

40. *Massimo Cavino, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"*

41. *Eleonora Ceccherini, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova*

42. *Marcello Cecchetti, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Sassari*

43. *Alfonso Celotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

44. *Omar Chessa, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Sassari*

45. *Anna Ciammariconi, Ricercatrice di diritto pubblico comparato. Università degli Studi di Teramo*

46. *Pietro Ciarlo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cagliari*

47. *Ines Ciolli, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

48. *Anna Maria Citrigno, Ricercatrice di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina*

49. *Giovanni Coinu, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cagliari*

50. *Gian Luca Conti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pisa*

51. *Giovanni Cordini, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Pavia*

52. *Pasquale Costanzo, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova*

53. *Matteo Cosulich, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Trento*

54. *Entela Cukani, Assegnista di ricerca di diritto pubblico comparato, Università degli Studi del Salento*

55. *Giovanni D'Alessandro, Professore ordinario di diritto pubblico, Università Telematica degli Studi di Roma Niccolò Cusano*

56. *Maria Elisa D'Amico, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano*

57. *Luigi D'Andrea, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina*

58. *Marco Dani, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Trento*

59. *Antonio D'Atena, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma Tor Vergata*

60. *Luciana De Grazia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli*

Studi di Palermo

61. *Michele Della Morte, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise*

62. *Bruno De Maria, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

63. *Francesco Raffaello De Martino, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise*

64. *Giovanna De Minico, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

65. *Gianmario Demuro, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cagliari*

66. *Andrea De Petris, Ricercatore di diritto costituzionale, Università Giustino Fortunato di Benevento*

67. *Valeria De Santis, Ricercatrice di diritto pubblico, Università degli Studi Parthenope di Napoli*

68. *Giovanni Di Cosimo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Macerata*

69. *Maria Dicosola, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

70. *Alfonso Di Giovine, Professore emerito di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino*

71. *Angela Di Gregorio, Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Milano*

72. *Enzo Di Salvatore, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Teramo*

73. *Mario Esposito, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi del Salento*

74. *Laura Fabiano, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

75. *Gianluca Famiglietti, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pisa*

76. *Gennaro Ferraiuolo, Ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

77. *Gianni Ferrara, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

78. *Daniele Ferrari, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova*

79. *Justin Frosini, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università Luigi Bocconi di Milano*

80. *Davide Galliani, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano*

81. *Silvio Gambino, Professore emerito di diritto pubblico comparato Università della Calabria*

82. *Paolo Giangaspero, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Trieste*

83. *Federico Girelli, Professore associato di diritto costituzionale, Università Telematica degli Studi di Roma Niccolò Cusano*

84. *Daniele Granara, Ricercatore di diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova*

85. *Andrea Gratteri, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pavia*

86. *Maria Cristina Grisolia, già Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze*

87. *Enrico Grosso, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Torino*

88. *Cosimo Pietro Guarini, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

89. *Carlo Iannello, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*

90. *Antonio Iannuzzi, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi Roma Tre*

91. *Emma A. Imparato, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli L'Orientale*

92. *Giuseppe Laneve, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Macerata*

93. *Salvatore La Porta, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano Bicocca*

94. *Eva Lehner, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli Studi di Siena*

95. *Sara Lieto, ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Università degli Studi Parthenope di Napoli*

96. *Aldo Loiodice, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

97. *Andrea Lollo, ricercatore a tempo determinato di diritto costituzionale, Università Magna Graecia di Catanzaro*

98. *Fabio Longo, Ricercatore universitario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino*

99. *Donatella Loprieno, Ricercatrice di diritto pubblico, Università della Calabria*

100. *Laura Lorello, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Palermo*

101. *Federico Losurdo, Ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo*

102. *Alberto Lucarelli, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

103. *Giovanni Luchena, Professore associato di diritto pubblico dell'economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

104. *Patrizia Macchia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino*

105. *Gianfranco Macrì, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Salerno*

106. *Gabriele Maestri, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Scienze politiche, Università degli Studi Roma Tre*

107. *Patrizia Magarò, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Genova*

108. *Maurizio Malo, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Padova*

109. *Michela Manetti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Siena*

110. *Raffaele Manfredelli, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II*

111. *Giuseppe Marazzita, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Teramo*

112. *Gianluca Marolda, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum*

113. *Francesco Marone, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli*

114. *Pamela Martino, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

115. *Pietro Masala, Ricercatore a tempo determinato, Università degli Studi di Siena*

116. *Ilenia Massa Pinto, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Torino*

117. *Anna Mastromarino, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino*

118. *Giuditta Matucci, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pavia*

119. *Alessandro Mazzitelli, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi della Calabria*

120. *Luigi Melica, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi del Salento*

121. *Luca Mezzetti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum*

122. *Roberto Miccù, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

123. *Giovanna Montella, Ricercatrice di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

124. *Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina*

125. *Giovanni Moschella, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina*

126. *Angela Musumeci, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Teramo*

127. *Ilario Nasso, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Bologna, e magistrato*

128. *Anna Maria Nico, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

129. *Raffaella Niro, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi di Macerata*

130. *Walter Nocito, Ricercatore di diritto pubblico, Università della Calabria*

131. *Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

132. *Saulle Panizza, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pisa*

133. *Claudio Panzera, Professore associato di diritto costituzionale, Università Mediterranea di Reggio Calabria*

134. *Stefania Parisi, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

135. *Fulvio Pastore, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

136. *Barbara Pezzini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Bergamo*

137. *Paola Piciacchia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli*

Studi di Roma "La Sapienza"

138. Roberto Pinardi, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

139. Andrea Pisaneschi, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Siena

140. Marco Plutino, Professore associato di diritto costituzionale, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

141. Giovanni Poggeschi, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi del Salento

142. Anna Maria Poggi, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Torino

143. Daniele Porena, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Perugia

144. Salvatore Prisco, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II

145. Andrea Pugiotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Ferrara

146. Fernando Puzzo, Ricercatore di diritto pubblico, Università della Calabria

147. *Maria Letteria Quattrocchi, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina*

148. *Alberto Randazzo, Ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina*

149. *Francesca Rescigno, Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum*

150. *Giuseppe Ugo Rescigno, Professore emerito di diritto pubblico, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

151. *Antonio Riviezzo, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Siena*

152. *Raffaele Guido Rodio, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

153. *Maria Grazia Rodomonte, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

154. *Graziella Romeo, Ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Università degli Studi Bocconi di Milano*

155. *Laura Ronchetti, Ricercatrice a tempo determinato di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise*

156. *Monica Rosini, Ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Libera Università di*

Bolzano

157. Antonio Ruggeri, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina

158. Fiammetta Salmoni, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università Telematica degli Studi di Roma Guglielmo Marconi

159. Lucia Scaffardi, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Parma

160. Simone Scagliarini, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

161. Lucia Sciannella, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Teramo

162. Vincenzo Sciarabba, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova

163. Michele Scudiero, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II

164. Massimo Siclari, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi Roma Tre

165. Giorgio Sobrino, Ricercatore a tempo determinato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Torino

166. *Giusi Sorrenti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina*

167. *Giovanni Tarli Barbieri, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze*

168. *Giuseppe Tesauro, Presidente emerito della Corte costituzionale*

169. *Massimo Togna, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, professore a contratto di Information Law and Ethics, Università degli Studi dell'Aquila*

170. *Roberto Toniatti, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Trento*

171. *Vincenzo Tondi della Mura, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università del Salento*

172. *Alessandro Torre, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

173. *Dario Elia Tosi, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino*

174. *Michele Troisi, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi del Salento*

175. *Lara Trucco, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di*

Genova

176. *Luigi Ventura, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

177. *Paolo Veronesi, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Ferrara*

178. *Luca Vespignani, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*

179. *Massimo Villone, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II*

180. *Lorenza Violini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano*

181. *Maria Paola Viviani Schlein, Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Università dell'Insubria*

182. *Luigi Volpe, già Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

183. *Jens Woelk, Professore ordinario di diritto pubblico.*

da Scelta Popolare